

**PIANO PAESISTICO PER GLI AMBITI 15-16-17
DELLA PROVINCIA DI RAGUSA**

Adottato con D.A. n.1767 del 10.08.2010

NOTE PER L'UFFICIO LEGALE

INDICE

DESCRIZIONE SINTETICA DELLA STRUTTURA DEL PIANO PAESAGGISTICO

- NOTA 01 - MANCATO RISPETTO DEL D.LGS. 152/2006 E DELLE NORME COMUNITARIE IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DI PIANI E PROGRAMMI.
- NOTA 02 - CONTRASTO CON L'ART.144 DEL CODICE E CON IL D.A. 5820 DEL 08.05.2002
- NOTA 03 - PARZIALE CONTRASTO CON L'ART. 143 DEL CODICE, NELLA PARTE RIGUARDANTE LA RICOGNIZIONE E L'ANALISI A SUPPORTO DELLA PERIMETRAZIONE DELLE NUOVE AREE VINCOLATE.
- NOTA 04 - PREVARICAZIONE DELLE COMPETENZE COMUNALI E CONTRASTO CON LE LEGGI REGIONALI 71/78, 30/97 E 6/2001.
- NOTA 05 - CONTRASTO CON LE LEGGI REGIONALI 71/78, 35/97, 6/2001.
- NOTA 06 - CONTRASTO CON L'ART. 7 DEL D.M. 2/4/1968, PREVISIONE DI NORME DI NATURA URBANISTICA, MANCATA PREVISIONE DI CRITERI APPLICABILI SENZA ELEVATA DISCREZIONALITÀ.
- NOTA 07 - CONTRASTO CON L'ART. 6 DELLA L.R. 37/85.
- NOTA 08 - CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DELLA BUONA AMMINISTRAZIONE PER INUTILE APPESANTIMENTO DEL PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DELLE VARIANTI URBANISTICHE.
- NOTA 09 - CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DELL'IMPARZIALITÀ E DELLA TRASPARENZA NELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. PERICOLO DI DANNO PAESAGGISTICO.
- NOTA 10 - PREVARICAZIONE DELLE COMPETENZE COMUNALI E GRAVE DANNO PER L'ECONOMIA LOCALE.
- NOTA 11 - CONTRASTO CON LA NORMATIVA COMUNITARIA, NAZIONALE E REGIONALE IN MATERIA DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI. CONTRASTO CON LE NORME DEL CODICE DELLA STRADA E DEGLI STRUMENTI URBANISTICI IN MATERIA DI DISTANZE DELLE COSTRUZIONI DALLE STRADE.
- NOTA 12 - INDIVIDUAZIONE ILLOGICA E CONTRADDITTORIA DELL'AMBITO OGGETTO DI PIANIFICAZIONE PAESISTICA (CONFINI AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA)
- NOTA 13 - CONTRASTO CON IL CODICE NELLA PREVISIONE DI REGIME AUTORIZZATORIO PER OPERE DI MAUTENZIONE E/O PER NUOVE COSTRUZIONI NON RICADENTI IN AREE DI SALVAGUARDIA
- NOTA 14 - APPARATO ATTUATIVO COMPLESSIVAMENTE NON CHIARO, FRAMMENTARIO E SPESSO CONTRADDITTORIO.-

PREMESSA

Con Decreto Assessoriale n°6080 del 21 maggio del 1999 l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali, Ambientali e della Pubblica Istruzione della Regione Siciliana promulgava le "Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale", strumento quest'ultimo istituito dall'art.1-bis del Decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1-bis, successivamente modificato ed integrato dall'art.149 del D.Lgs. 29.10.1999, n. 490, e poi definitivamente abrogato dall'art. art. 184, comma 1, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Successivamente la disciplina in materia di pianificazione paesaggistica viene ad essere profondamente innovata con l'entrata in vigore del D. L.vo 22.1.2004, n° 42, recante il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", meglio conosciuto come Codice Urbani.-

In particolare la Parte III del suddetto Codice, art. 135, comma 1, stabilisce che *"... le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: "piani paesaggistici". L'elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo articolo 143"*, mentre con successivi articoli (la cui lettura integrale, indispensabile per comprendere le aspettative istitutive disattese, si raccomanda vivamente) vengono specificamente disciplinati contenuti e procedure approvative dei piani suddetti.-

Sulla scorta delle Linee Guida inizialmente approvate nel 1999, l'Assessorato Regionale di Beni Culturali e ambientali, oggi Assessorato Regionale dei beni culturali e dell'Identità siciliana, procedeva quindi alla redazione dei Piani Paesistici, per il tramite delle locali Soprintendenze, ciascuna per il territorio provinciale di rispettiva competenza.-

Per quanto riguarda la Provincia di Ragusa, il documento progettuale del Piano Paesistico del territorio provinciale, nella iniziale stesura, veniva formalmente sottoposto agli Enti istituzionali territoriali (Comuni e Provincia) in una prima riunione indetta in data 28.11.2008 presso la stessa sede dell'Assessorato Regionale a Palermo, e successivamente nelle riunioni convocate in data 09 dicembre 2009 e 20-21-22 gennaio 2010 (quest'ultima per gruppi di Comuni) presso la Soprintendenza di Ragusa.-

Il documento, parzialmente modificato ed integrato, era oggetto di un ulteriore incontro con gli EE.LL. territoriali della Provincia convocati in data 31.05.2010 a Palermo presso l'Assessorato Regionale ai BB.CC. -

Con successiva nota n. 42459 del 27.05.2010 l'Assessorato Regionale BB.CC. trasmetteva formalmente la copia integrale definitiva del progetto di piano, e convocava Comuni e Provincia per la data del 30.06.2010, per *"..concludere l'iter della concertazione"*, invitando a far pervenire entro tale data le proprie valutazioni.-

Nella seduta del 30 giugno i partecipanti, ritenendo unanimemente che il livello di informazione e di partecipazione della comunità locale non poteva ritenersi adeguato alla obiettiva rilevanza del piano paesistico, richiedevano il differimento della conclusione della fase concertativa.-

A fronte della richiesta della conferenza, con nota n.906 del 02.07.2010 la locale Soprintendenza convocava separatamente 12 Comuni della Provincia, il Consorzio A.S.I. Ragusa e questa Amministrazione Provinciale per una serie di incontri separati della durata prevista di circa 1 ora con

ciascun intrerlocutore, richiedendo ".... la presenza dei Sindaci e dei rappresentanti istituzionali per le valutazioni finali.

Con nota n.40808 del 07.07.2010, diramata dall'Assessorato Provinciale Territorio e Ambiente anche per conto dei Comuni di Acate, Comiso, Giarratana, Modica, Pozzallo, Ragusa, Scicli, S.Croce Camerina e Vittoria e del Consorzio ASI di Ragusa, e con la successiva adesione dei Comuni di Chiaramonte Gulfi, Ispica e Monterosso Almo, le rappresentanze istituzionali manifestavano non potere aderire al calendario di incontri in quanto irrisorio in ordine all'esiguità dei tempi concessi , ed inoltre richiedevano:

- la apertura di un procedimento concertativo realmente allargato a tutte le istituzioni e a tutti i soggetti portatori di interesse del nostro territorio, adeguatamente dimensionato nei tempi e nei modi in relazione alla obiettiva rilevanza dello strumento pianificatorio in oggetto, del resto in conformità alle prescrizioni di cui agli artt. 143 e 144 del Codice 42/2004;
- la rielaborazione del Piano sulla base delle osservazioni già avanzate, di quelle ulteriori che gli enti partecipanti alla riunione si riservavano comunque di far pervenire al più presto alla stessa Soprintendenza, nonché di quelle che avrebbero potuto emergere dalle successive fasi concertative;
- di non procedere ulteriormente nell'iter di adozione del piano senza avere assicurato la reale ed effettiva partecipazione del territorio nelle dovute forme, e ciò anche al fine di consentire agli enti istituzionali la preventiva adozione dei provvedimenti deliberativi che avrebbero consentito di aderire legittimamente alla richiesta di "..valutazioni finali....", avanzata dalla Soprintendenza.-

Risulta peraltro che agli incontri convocati dalla Soprintendenza partecipavano comunque i Comuni di Comiso, Modica, Vittoria e S.Croce Camerina.-

Nel prosieguo della propria attività di raccordo interistituzionale, e considerato che sostanzialmente Regione e Soprintendenza rifiutavano ogni forma di coinvolgimento delle collettività, con nota n.45151 del 27.07.2010 la Provincia Regionale di concerto con la C.C.I.A.A. convocavano per la data del 10.10.2010 le rappresentanze socio-economiche ed istituzionale della Provincia per una dibattito allargato sul piano paesistico, in esito al quel definire una valutazione concordata, fra l'altro invitando gli stessi organi regionali (ovviamente assenti).-

Per contro con D.A. n.1767 della stessa giornata del 10.08.2010, l'Assessore al Territori e Ambiente disponeva l'adozione del "Piano paesistico" della Provincia di Ragusa, il quale veniva notificato dalla Soprintendenza con nota n.48378 del 13.08.2010 ai fini della prescritta pubblicazione.-

In ultimo si evidenzia che nell'incontro tenutosi presso la Provincia Regionale in data 07 settembre u.s., il Sig. l'Assessore Regionale ai BB. CC. ha sostanzialmente rigettato l'invito a revocare il provvedimento di approvazione del piano, pur assicurando la più ampia disponibilità a recepire le proposte del territorio in sede di osservazioni.-

STRUTTURA SINTETICA DEL PIANO PAESAGGISTICO

Il Piano Paesaggistico degli Ambiti 15, 16 e 17 (Area delle pianure costiere di Licata e Gela - Area delle colline di Caltagirone e Vittoria - Area dei rilievi e del tavolato ibleo) interessa il territorio di tutta la Provincia.-

Ai fini della pianificazione paesistica della Sicilia, ed in base alla valutazione delle diversità morfologiche, le accennate "Linee guida del piano territoriale paesistico" approvate con il D.A. n°6080 del 21 maggio del 1999, ritenevano di suddividere, l'intero territorio della Sicilia in 17 ambiti omogenei.

Tali ambiti non coincidono, evidentemente, con i confini amministrativi delle varie Province dell'Isola.- In particolare il territorio amministrativo della provincia di Ragusa è interessato dagli ambiti 15, 16 e 17:

Ambito 15 - Area delle pianure costiere di Licata e Gela;

Ambito 16 - Area delle colline di Caltagirone e Vittoria;

Ambito 17 - Area dei rilievi e del tavolato Ibleo.

Ambito 15 - Area delle pianure costiere di Licata e Gela.-

Interessa territori appartenenti alle province di Agrigento, Caltanissetta, Catania e Ragusa, per una estensione complessiva di 470.86 kmq.-

Ricadono nel territorio della provincia di Ragusa porzioni del territorio comunali di Acate, Santa Croce Camerina, Ragusa e Vittoria, per una superficie di 86.94 kmq (l'intero ambito si estende quindi per ulteriori 383.92 kmq nelle altre Province).-

Ambito 16 - Area delle colline di Caltagirone e Vittoria

Interessa territori appartenenti alle province di Caltanissetta, Catania e Ragusa , per una estensione complessiva di 775,69 kmq.-

Ricadono nel territorio della provincia di Ragusa porzioni dei Comuni di Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Ragusa, Vittoria, per una superficie di 382.85 kmq (l'ambito si estende quindi per ulteriori 392.84 kmq nelle altre Province)

Ambito 17 - Area dei rilievi e del tavolato Ibleo

Interessa territori appartenenti alle province di Catania, Ragusa e Siracusa, per una superficie complessiva di 3.189,81 kmq.-

Ricadono nel territorio della Provincia di Ragusa porzioni dei Comuni di Chiaramonte Gulfi, Comiso, Giarratana, Ispica, Modica, Monterosso Almo, Pozzallo, Ragusa, Santa Croce Camerina e Scicli, per una superficie 1.144,67 kmq (l'ambito si estende quindi per ulteriori 2.045,14 kmq nelle altre Province).-

Il corpo documentale, per il quale si rimanda all'allegato Cd-Rom, si compone dei seguenti elaborati, facenti tutti parte integrante e sostanziale del Piano stesso:

a) Relazione generale

b) Cartografia:

Analisi tematiche: sistema naturale (in scala 1:60.000)

1. Morfologia di base

2. Morfologia di sintesi

3a. Geologia

3b. Geologia Singolarità geologiche

4. Climatologia in scala 1:100.000

5 a. Paesaggio vegetale- sistema naturale biotico

5 b Carta fisionomica- strutturale della vegetazione naturale e della rete ecologica

5 c Carta dell'uso agricolo del suolo e rete ecologica

6 a. Carta delle reti ecologiche

6 b. Carta delle aree di interesse naturalistico vincoli ambientali e rete ecologica
7. Idrologia

Analisi tematiche: sistema antropico (in scala 1:60.000)

8. Archeologia
- 9a. Beni Storico Culturale (Beni isolati)
- 9b. Centri e nuclei storici
- 9c. Beni Storico culturali (Viabilità storica)
10. Crescita urbana (lettura diacronica e sincronica)
11. Tipologia dell'insediamento
12. Morfologia ed insediamenti
13. Trame insediative
14. Attività estrattive, infrastrutture e impianti
15. Mosaicatura degli strumenti urbanistici
16. Intervisibilità costiera
17. Visibilità dalle strade principali
18. Visibilità dai punti panoramici
19. Patrimonio culturale e paesaggistico
20. Vincoli territoriali

Sintesi interpretativa e inquadramento strutturale (in scala 1:60.000)

1. Paesaggi Locali (*in scala 1:50.000*)
2. Relazioni percettive
3. Relazioni tra fattori
4. Criticità
5. Valori

Tavole di Piano

1. Scenario strategico (*in scala 1:50.000*)
2. Componenti del paesaggio (*in scala 1:100.000*)
- 3a. Beni paesaggistici (*in scala 1:25.000*)
- 3b. Beni paesaggistici (*in scala 1:25.000*)
4. Regimi normativi (*in scala 1:50.000*)

c) Norme di attuazione;

d) Allegati:

- schede dei beni isolati;
- schede dei centri e nuclei storici;
- schede delle Regie Trazzere;
- schede sistema naturale biotico e abiotico;
- schede dei siti archeologici;
- schede Paleontologiche
- schede dei paesaggi locali

e) Relazioni tematiche (*su supporto digitale*).

- Sistema serre con schede della fauna
- Rete ecologica
- Indagine conoscitiva sull'uso del suolo

f) Allegati (*su supporto digitale*):

- Documento strategico del Piano Paesaggistico del Provincia di Ragusa
- Abaco delle tecniche di ingegneria naturalistiche
- Documentazione fotografica del Paesaggio

La Norma attuativa del Piano si presenta particolarmente complessa e articolata, il che la rende peraltro interpretabile solo con enorme difficoltà.-

1. Norme per componenti del paesaggio (TITOLO II - Artt.10-19): riguardano le componenti del paesaggio schedate, censite e cartografate nei documenti di Piano, nonché le aree di qualità e vulnerabilità percettivo - paesaggistica, individuate sulla base della relazione fra beni culturali e ambientali e ambiti di tutela paesaggistica a questi connessi.- Gli indirizzi di tutela sono differenziati nei seguenti sistemi, sottosistemi e relative componenti:-

1. Sistema naturale

1.1. sottosistema abiotico: concerne i fattori geologici, idrologici e geomorfologici ed i relativi processi che concorrono a determinare la genesi e la conformazione fisica del territorio. È costituito dalle seguenti componenti:

- Componente geologica*
- Componente geomorfologica*
- Componente geopedologica*
- Componente idrologica*
- Componente paleontologica*

1.2. sottosistema biotico: interessa la vegetazione e le zoocenosi ad essa connesse e i biotopi di rilevante interesse floristico, vegetazionale e faunistico. È costituito dalle seguenti componenti:

- Paesaggio vegetale naturale e seminaturale*
- Siti di rilevante interesse paesaggistico - ambientale*

2. Sistema antropico

2.1. sottosistema agricolo forestale. Paesaggio agrario: concerne i fattori di natura biotica e abiotica che si relazionano nel sostenere la produzione agraria, zootecnica e forestale. È costituito dalle seguenti componenti:

- paesaggio delle colture erbacee*
- paesaggio dei seminativi arborati*
- paesaggio delle colture arboree*
- paesaggio del vigneto*
- paesaggio dell'agrumeto*
- paesaggio dei mosaici colturali*
- paesaggio delle colture in serra*

2.2. sottosistema insediativo: comprende i sistemi urbano-territoriali, socioeconomici, istituzionali, culturali, le loro relazioni funzionali e gerarchiche e processi sociali di produzione e fruizione del paesaggio. È costituito dalle seguenti componenti:

- componenti archeologiche*
- componenti storico culturali*

2. Norme per *paesaggi locali* (TITOLO III - Artt.20-34) in cui le norme per componenti trovano maggiore specificazione e si modellano sulle particolari caratteristiche culturali e ambientali dei paesaggi stessi, nonché sulle dinamiche insediative e sui processi di trasformazione in atto.

Paesaggio Locale viene definita una porzione di territorio caratterizzata da specifici sistemi di relazioni ecologiche, percettive, storiche, culturali e funzionali, tra componenti eterogenee che le conferiscono immagine di identità distinte e riconoscibili. I Paesaggi Locali costituiscono, quindi, ambiti paesaggisticamente identitari nei quali fattori ecologici e culturali interagiscono per la definizione di specificità, valori, emergenze.

Il Piano Paesaggistico suddivide il territorio degli Ambiti 15, 16 e 17 in Paesaggi Locali, individuati sulla base delle caratteristiche naturali e culturali del paesaggio. I Paesaggi Locali individuati sono:

- "Fiume Dirillo" [01]
- "Macconi" [02]
- "Valle Alto Dirillo" [03]
- "Piana di Acate - Vittoria - Comiso" [04]
- "Camarina" [05]
- "Santa Croce Camerina" [06]
- "Altipiano Ibleo" [07]
- "Monti Iblei" [08]
- "Irminio" [9]
- "Scicli" [10]
- "Tellesimo e Tellaro" [11]
- "Cava d'Ispica" [12]
- "Pozzallo" [13]
- "Isola dei Porri" [14]

Sulla base degli scenari strategici, che definiscono valori, criticità, relazioni e dinamiche vengono inoltre definite:

1) le aree in cui opere ed interventi di trasformazione del territorio sono consentite sulla base della verifica del rispetto delle prescrizioni, delle misure e dei criteri di gestione stabiliti dal Piano Paesaggistico ai sensi dell'art.143, comma 1 lett. e), f), g) e h) del Codice;

2) le aree in cui il Piano paesaggistico definisce anche specifiche previsioni vincolanti da introdurre negli strumenti urbanistici, in sede di conformazione ed adeguamento ivi compresa la disciplina delle varianti urbanistiche, ai sensi dell'art.145 del Codice. Le aree di cui al punto 2) comprendono in particolare:

- i Beni Paesaggistici di cui all'art.134, lett. a) e b), del Codice;
- i Beni Paesaggistici individuati ai sensi dell'art. 134, lettera c), del Codice, caratterizzati da aree o immobili non ancora oggetto di tutela e di cui è necessario assicurare in sede di piano un'appropriata considerazione ai diversi livelli di pianificazione e gestione del territorio.

I regimi normativi all'interno di tali aree, e quindi distintamente per ciascun paesaggio locale, vengono articolati in 3 livelli di tutela, progressivamente più restrittivi.-

3. Norme per specifiche zone di tutela (TITOLO IV - Artt. 35-39): riguardano specifici temi di salvaguardia, ed in particolare: le energie rinnovabili, la fascia di rispetto costiera, le aree naturali protette, la Rete Naturale 2000 (SIC e ZPS), la rete ecologica, le aree assoggettate all'Università Agrarie, nonché le zone gravate da usi civici

4. Norme per interventi di rilevante trasformazione del paesaggio (TITOLO V - Artt. 40-47), riferite alla qualità ed alla consistenza degli interventi antropici, indipendentemente dalla specifica localizzazione, riguardano in particolare: Varianti urbanistiche per insediamenti produttivi e attività edilizia, Costruzioni sparse ad uso rurale e residenziale-turistico, gli Interventi edilizi, Verde, Strade, Parcheggi, Standard di qualità paesaggistico-ambientale.-

Le norme attuative definiscono infine gli interventi non soggetti ad autorizzazione (art. 48), nonché la disciplina transitoria (art.49).-

NOTA 01

MANCATO RISPETTO DEL D LGS 152/2006 E DELLE NORME COMUNITARIE IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DI PIANI E PROGRAMMI

Il Piano Paesaggistico adottato non è stato sottoposto alla procedura di VAS prevista dalle normative comunitarie e dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i., in particolare nella parte II all'art. 6.

Il comma 4 dell'art. 6 citato elenca i piani e programmi esclusi dalla procedura di VAS e tra di essi non sono compresi minimamente, neanche per assimilazione, i piani paesaggistici.

E' vero piuttosto che il piano adottato ha tutte le caratteristiche previste dall'articolo 6 per i piani e programmi "obbligati", alla procedura e quindi alla redazione e produzione di tutto quanto previsto dalla normativa, tra cui il rapporto ambientale.

Viene disattesa anche la delibera della Giunta Regionale Siciliana n. 200 del 10/08/2009, che definisce il "MODELLO METODOLOGICO PROCEDURALE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DI PIANI E PROGRAMMI NELLA REGIONE SICILIANA."

Tra l'altro non si riscontrano tra gli atti notificati provvedimenti o altri documenti che diano motivazioni dell'esclusione.

Non esiste un rapporto ambientale, neanche preliminare.

Né è possibile giustificare il mancato rispetto della legge e delle norme comunitarie con la generica affermazione, auto referenziata, che il piano adottato è stato auto valutato dai suoi redattori o dall'Osservatorio Regionale per la Qualità del Paesaggio, in quanto tendente alla tutela.

Affinchè possa essere valutato l'impatto del piano sulle varie componenti ambientali, nella logica dello sviluppo sostenibile, non è affatto sufficiente limitarsi al paesaggio, che rappresenta una sola componente del complesso sistema ambientale del territorio. (Atmosfera, suolo, sottosuolo, ambiente umano, ecosistemi, infrastrutture, economia, assetto sociale, ecc. ecc.)

Va infine rilevato che le altre regioni d'Italia, hanno sottoposto i loro piani paesaggistici alla VAS, a titolo di esempio si citano le regioni: Marche, Sardegna, Toscana, Puglia, Umbria, Piemonte, Basilicata.

NOTA 02

PARZIALE CONTRASTO CON L'ART. 144 DEL CODICE E CON IL D. A. 5820 DEL 08/5/2002

L'art. 144 del codice dei beni culturali, al comma 1 recita come segue:

Nei procedimenti di approvazione dei piani paesaggistici sono assicurate:

- la concertazione istituzionale,
- la partecipazione dei soggetti interessati e
- delle associazioni portatrici di interessi diffusi, individuate ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ambiente e danno ambientale, e
- ampie forme di pubblicità.

In relazione alla concertazione istituzionale per quanto è dato conoscere non sono state coinvolte, per partecipare alla concertazione, due importanti istituzioni del mondo produttivo provinciale e cioè la Camera di Commercio ed il Consorzio ASI entrambi Enti autonomi di diritto pubblico.

Agli enti coinvolti non sono stati forniti tutti gli elementi necessari a poter capire la portata dei vincoli imposti dal piano e sono stati concessi tempi assolutamente insufficienti ad effettuare le necessarie valutazioni, in quanto la versione sottoposta all'ultima fase della concertazione è sostanzialmente diversa da quella precedente.

Anche gli enti che hanno presentato osservazioni formali, hanno precisato che si trattava solo delle prime valutazioni in quanto la "dimensione" del Piano composto da oltre un miliardo e trecento milioni di bites nel formato digitale fornito e da migliaia di pagine in formato cartaceo che avrebbe dovuto essere stampato dai singoli enti, non consentiva la possibilità di esaminare tutti i contenuti nei tempi che si erano assegnati i redattori del piano.

Inoltre la "inadeguata" scala di rappresentazione delle cartografie di progetto in scala 1:50.000 (uno a cinquantamila, 1mm= 50 metri) rendeva e rende tutt'ora complessa la lettura e difficile l'individuazione di ambiti puntuali.

Altro elemento di anomalia del processo concertativo è rappresentato dal fatto che ai soggetti partecipanti alle riunioni tenute dalla Sovrintendenza, non sono mai stati consegnati o resi noti i

verbali delle stesse.

Non è dato conoscere in che modo abbiano partecipato alla concertazione istituzionale altri rami dell'amministrazione regionale (vedi Genio Civile, Protezione Civile, Ispettorati, altri assessorati, ecc.)

Non è dato conoscere quali siano i "soggetti interessati" o quali siano le "Associazioni portatrici di interessi diffusi" citati dalla norma che abbiano partecipato al procedimento.

Ed infine non risulta siano state assicurate "ampie forme di pubblicità", anzi non risulta essere stata effettuata nessuna forma di pubblicità.

La partecipazione attiva della comunità è elemento formale e sostanziale irrinunciabile nella formazione del Piano Paesistico ex Codice Urbani, coerentemente con i principi della Convenzione europea del Paesaggio sottoscritta a Firenze il 20.10.2000 e dell'Accordo stato regioni oltre che in ogni altra forma di pianificazione del territorio.- Recita fra l'altro lo stesso art. 143, comma 2, terzo periodo del Codice : *"Il piano è oggetto di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241", accordo del quale anche in questo caso nulla ci è dato di sapere.-*

Del resto con il D.A. DECRETO ASSESSORIALE SICILIA n.5820 del 8 maggio 2002 - *Atti di indirizzo della pianificazione paesistica regionale*, (fra l'altro richiamato quale atto fondante in premessa al provvedimento di adozione n.1767 del 10.08.2010 - è evidente la contraddizione interna), la stessa Regione, recependo i principi della Convenzione europea del paesaggio firmata a Firenze il 20 ottobre 2000 e l'accordo stipulato il 19 aprile 2001 tra il Ministro per i beni e le attività culturali e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sull'esercizio dei poteri in materia di paesaggio, espressamente sanciva all'art. 5: *".....al fine di assicurare la dovuta partecipazione degli enti locali, dei soggetti privati interessati e delle associazioni costituite per la tutela degli interessi diffusi, nel procedimento di redazione dei piani territoriali paesistici è assicurata la concertazione istituzionale e la più ampia partecipazione pubblica..."*

Previsione che resta solo di principio, assolutamente disattesa nella fattispecie.-

E' grave che le Norme di Attuazione del Piano all'art.2, penultimo e ultimo comma, letteralmente riportino che : *" il Piano ha contenuto propositivo, individuando indirizzi strategici, riferiti ai Paesaggi Locali, così come in seguito definiti al Titolo III delle presenti Norme, e riportati nella tav. 1 di Piano (Scenario strategico), entro i quali i suddetti indirizzi trovano coerenza e compatibilità reciproca. La loro azione va ritenuta strategica rispetto alle politiche territoriali degli Enti Locali e degli altri Soggetti pubblici e/o privati interessati alla tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici che vengono chiamati alla concertazione e alla conseguente definizione degli interventi secondo quanto previsto dall'art.144 del Codice."*

Solo una dichiarazione di principio, nei fatti assolutamente disattesa.-

Ci si chiede: ma veramente nel 2010 l'Assessorato Regionale vuole imporre uno strumento di pianificazione decisivo e totalizzante per la conservazione e lo sviluppo del territorio attraverso un

procedimento amministrativo che ignora la partecipazione propositiva delle comunità interessate?

NOTA 03

PARZIALE CONTRASTO CON L'ART. 143 DEL CODICE - PIANI PAESAGGISTICI - NELLA PARTE RIGUARDANTE LA RICOGNIZIONE E L'ANALISI A SUPPORTO DELLA PERIMETRAZIONE DELLE NUOVE AREE VINCOLATE

1) La ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, appare effettuata solo sulla carta su presupposti astratti, preconcepi e non adeguatamente documentati.

In particolare colpisce la modalità con cui viene proposta la documentazione fotografica che dovrebbe giustificare l'apposizione del vincolo su parti rilevanti dei territori comunali, laddove nelle tav. A2 vengono riprodotte splendide fotografie di paesaggi senza nessun riferimento alle parti di territorio che riproducono né alla data di ripresa. Non viene indicato neanche il comune a cui appartengono.

Alcune, in bianco e nero sono palesemente molto vecchie e riproducono foto artistiche di noti fotografi locali.


In teoria potrebbero riguardare territori che nulla hanno a che vedere con i paesaggi locali individuati o risalire a venti o trenta anni fa, e riguardanti condizioni diverse dall'attuale stato di fatto.

Le foto lascerebbero pensare che tutto il territorio sottoposto ai nuovi vincoli abbia le caratteristiche di quello rappresentato nelle foto mentre la condizione di fatto è ben diversa. I vincoli riguardano parti fortemente antropizzate che non hanno minimamente le caratteristiche rappresentate nelle foto che supportano la ricognizione.

2) la ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136, sono rappresentati in scala tutt'altro che idonea, (1:50.000) in contrasto con quanto previsto ai punti b) e c) dell'art. 143.

3) Le ricognizioni riguardanti le aree vincolate per legge non risultano certificate dai soggetti competenti e cioè, ad esempio, dal Genio Civile per i corsi d'acqua o dai Comuni per le delimitazioni delle zone A e B.

Al fine di comprendere meglio la portata del regime vincolistico imposto dal piano si riporta lo stralcio della tav. 3 che contiene i beni paesaggistici con i vincoli preesistenti al Piano e quelli nuovi imposti dal piano stesso.



A-NORME DEL PIANO ADOTTATO:

Art. 20, livelli di tutela 2 e 3

Sono vietate eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi in deroga alle disposizioni di cui all'art. 22 l.r. 71/78, art. 35 l.r. 30/97, art. 89 l.r. 06/01 e s.m.i.

Artt. Da 21 a 33, (sottozone di paesaggi locali denominate: 1b, 2e, 3b, 3c, 4c, 4d, 4e, 5d, 5e, 6c,6d,6e,6f,6l,7b,7d,7f,7g, 8c,8d,9b,9c,9e,10b,10d,10f,11°,12°,12b,13b,13c,13e. In sostanza quasi tutte le zone sottoposte a tutela.)

Non è consentita la variazione di destinazione urbanistica per la realizzazione di insediamenti, impianti, attività produttive nonché l'applicazione dell'art.22 della L.R.71/78;

B-RILIEVI

Il divieto di applicazione di articoli di leggi vigenti appare palesemente "illegittimo".

Va rilevato inoltre che per le varianti agli strumenti urbanistici, la loro elaborazione e adozione (di competenza dei Consigli Comunali), e successiva approvazione occorre seguire una procedura rigorosa e complessa, regolata dalla legge che, tra l'altro, prevede che la variante stessa sia soggetta a Valutazione Ambientale Strategica, (VAS), anch'essa rigorosamente regolata dalla legge. (leggasi D.lgs 152/2006 e s.m.i.).

Il principio della tutela, in questo caso dovrebbe essere garantito con importanti regole sulla qualità paesaggistica degli interventi che invece non vengono definite.

NOTA 05

CONTRASTO CON LE LEGGI REGIONALI 71/78, 35/97, 6/2001

A-NORME DEL PIANO ADOTTATO:

Art. 20, livello di tutela 3

Nelle aree individuate quali zone E dagli strumenti urbanistici comunali, non è consentita la realizzazione di edifici in zona agricola.

B-RILIEVI

Questa prescrizione vieta l'applicabilità di norme di Leggi tutt'ora vigenti (es. art. 22 L.R. 71/78, art. 35 l.r. 30/97, art. 89 l.r. 06/01). Si ritiene che solo una nuova norma di legge possa modificare quella vigente.

NOTA 06

CONTRASTO CON L'ART. 7 DEL D.M. 2/4/1968 - PREVISIONE DI NORME DI NATURA URBANISTICA, MANCATA PREVISIONE DI CRITERI APPLICABILI SENZA ELEVATA DISCREZIONALITÀ

A-NORME DEL PIANO ADOTTATO:

artt. 23, 24, 28,31 e artt. 25, 26,27,29,30,32)

"le nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, rispettando i caratteri spaziali di qualità del paesaggio ibleo, con un rapporto minimo di 1,5 (oppure 3) ha, ogni intervento edilizio destinato a fini residenziali per la conduzione del fondo agricolo, tale da non incidere e alterare il paesaggio agro-pastorale con le caratteristiche specifiche del sito, mantenendo i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e con un linguaggio formale di alta qualità che si rapporti positivamente a quella dell'architettura rurale tradizionale."

B-RILIEVI

Questa norma si pone in contrasto con il D.M. 2/4/1968, recepito dalla Legge Urbanistica Regionale, n. 71/78, in quanto l'art. 7 del D.M. recita testualmente: "..... 4) *Zone E*): è prescritta per le abitazioni la massima densità fondiaria di mc. 0,03 per mq." senza porre ulteriori limitazioni.

Ogni eventuale ulteriore limitazione, tra cui quella del lotto minimo costituisce scelta di natura urbanistica, la cui competenza appartiene ai Comuni che la esercitano nella fase di formazione dei piani regolatori sulla base di valutazioni puntuali sul territorio agricolo.

La norma di tipo paesaggistico dovrebbe invece definire per ogni paesaggio rurale le caratteristiche delle costruzioni e delle eventuali sistemazioni di contorno tali da concretizzare la generica espressione "*linguaggio formale di alta qualità*" la cui valutazione invece mantiene contenuti di incontrollabile discrezionalità da parte delle Sovrintendenze.

Va osservato che nella "*relazione contenente le controdeduzioni alle osservazioni sul piano paesaggistico nella fase di concertazione*" a firma della Sovrintendente, allegato al decreto notificato all'ente, la Sovrintendente, redattrice del piano prospetta la possibilità di modificare la norma ponendo un limite di distanze tra fabbricati, di circa ml. 150. La nuova norma non muterebbe di fatto la propria natura urbanistica né la sostanza del problema in quanto per rispettare la superiore distanza occorrerebbe un lotto minimo di circa 3 ettari. Vale a dire che neanche l'1,5 ha, previsto per alcune zone sarebbe sufficiente.

NOTA 07

CONTRASTO CON L'ART. 6 DELLA L.R. 37/85

A-NORME DEL PIANO ADOTTATO:

Artt. 22, 25, 26, 27, 30, 31, 32.

Non sono consentite: -la realizzazione di serre.

Artt. 27, 28, 29, 31, 33.

Non sono consentite: _la realizzazione di agroindustrie (serre), infrastrutture e impianti industriali;

art. 22

Nella fascia di 300 metri di cui all'art. 142 lett. A del Codice dei Beni Culturali non sono autorizzabili nuove serre;

B-RILIEVI

I divieti e le prescrizioni imposti dalle norme del piano contrastano con l'art. 6 della L.R. 37/85, che consente la realizzazione di serre senza nessun titolo abilitativo. Prescindendo dal merito si ritiene che la norma di legge possa essere modificata solo con un'altra norma di legge.

Volendo considerare nel merito le conseguenze delle norme del piano, esse conseguono il risultato di danneggiare le aziende esistenti, (migliaia) che vengono "obbligate", a bloccare la propria attività agricola, nel nome di un presunto sviluppo connesso alla integrità dei paesaggi e rivolto ad un turismo di elite. La condizione sarebbe insostenibile per una delle più importanti attività agricole del territorio ibleo.

NOTA 08

CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DELLA BUONA AMMINISTRAZIONE PER INUTILE APPESANTIMENTO DEL PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DELLE VARIANTI URBANISTICHE

A-NORME DEL PIANO ADOTTATO:

Art. 41, comma 1

Le varianti urbanistiche per la realizzazione di strutture o impianti produttivi, incluse le strutture ricettive e residenziali, in aree soggette alla normativa di tutela di cui agli artt. 136 e 142 del Codice, in quanto aree di interesse pubblico paesaggistico, e in aree individuate dal piano ai sensi dell'art. 134 lett. c) del medesimo decreto, sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del D.lgs 42/04.

B-RILIEVI

Si tratterebbe di un inutile appesantimento burocratico - procedurale che si andrebbe ad aggiungere a quello già abbastanza complesso e "completo" dell'approvazione delle varianti e della VAS, a cui partecipano le Sovrintendenze.

NOTA 09

CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DELL'IMPARZIALITÀ E DELLA TRASPARENZA NELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. PERICOLO DI DANNO PAESAGGISTICO

A-NORME DEL PIANO ADOTTATO:

Art. 41, comma 2

Queste devono ricercare il migliore inserimento dei manufatti del paesaggio, la relazione con gli elementi emergenti, anche a distanza ed alle relazioni percettive ed ambientali, riferendosi quando reso possibile dal tipo e dalle finalità dell'insediamento, alle tipologie costruttive tradizionali e consolidate nei vari Paesaggi locali. nonché alle architetture di qualità dedotte da forme e linguaggi contemporanei.

B-RILIEVI

La frase finale "nonché alle architetture di qualità dedotte da forme e linguaggi contemporanei", lascia inimmaginabili margini di discrezionalità ed espone il "paesaggio" a rischi notevoli, in quanto la norma non individua nessun criterio e lascia margini a valutazioni di merito soggettive che possono mettere a rischio il principio dell'imparzialità.

PREVARICAZIONE DELLE COMPETENZE COMUNALI E GRAVE DANNO PER L'ECONOMIA LOCALE

A-NORME DEL PIANO ADOTTATO:

art. 20 - Livello di tutela 2

... *"Gli strumenti urbanistici comunali non possono destinare tali aree a usi diversi da quelli previsti in zona agricola o a parchi urbani e suburbani."...*

B-RILIEVI

Le aree sottoposte al livello di tutela 2 dal piano paesaggistico costituiscono parti enormemente estese in quasi tutti i comuni della parte settentrionale e centro orientale della provincia e soprattutto sono aggiunte alla precedente condizione vincolistica in misura abnorme.

Con la prescrizione di cui all'art. 20 il piano attribuisce a tali aree destinazioni di zona (zona agricola, zona E nel D.M. 2/4/1968, e zona per attrezzature di interesse generale, quali sono i parchi urbani e suburbani, zona F nel D.M. 2/4/1968) compiendo un'operazione prettamente urbanistica di impatto rilevantissimo sullo sviluppo sostenibile del territorio, sottraendo ai Comuni la competenza nella materia, senza seguire le procedure previste per l'adozione dei piani regolatori tra cui quella della Valutazione Ambientale Strategica prevista dalla normativa Comunitaria, Nazionale e Regionale.

In particolare con la colorazione verde nella tav. 4, (livello 2) sono campiti anche contesti assoggettati a pianificazione comunale con destinazioni specifiche diverse da quelle agricole, qualora dovesse essere applicato il disposto dell'art. 20 sopra citato, si verrebbero a stravolgere le previsioni urbanistiche comunali vigenti, con un impatto "insostenibile" per la comunità e per lo sviluppo socioeconomico del territorio.

In questa norma prescrittiva verrebbero a cadere per esempio tutte le aree della fascia costiera, compresi i nuclei urbani.

Si ritiene che il Piano Paesaggistico debba intervenire per definire regole di qualità limitando i divieti a quelli espressamente previsti dalla legge.

Spetta ai comuni che hanno la competenza sul governo del territorio la valutazione sulle variazioni "sostenibili" tendenti a limitare il consumo di territorio.

E' certo però che i vuoti urbani e gli ambiti di margine dei tessuti urbanizzati, numerosi in varie parti del territorio ibleo non possono essere trattati come se fossero solo "zona agricola" o parchi urbani e suburbani, in quest'ultimo caso apponendo, di fatto, "vincoli preordinati all'espropriazione".

NOTA 11

CONTRASTO CON LA NORMATIVA COMUNITARIA, NAZIONALE E REGIONALE IN MATERIA DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI. CONTRASTO CON LE NORME DEL CODICE DELLA STRADA E DEGLI STRUMENTI URBANISTICI IN MATERIA DI DISTANZE DELLE COSTRUZIONI DALLE STRADE

A-NORME DEL PIANO ADOTTATO:

A1- Artt. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33.

(Zone: 1b, 2e, 3c, 4d, 4e, 4f, 5e, 5d, 6c, 6d, 6f, 6l, 6g, 7g, 7h, 7b, 7d, 8c, 8f, 8d, 8e, 9c, 9e, 9b, 9d, 9f, 9g, 10d, 10e, 10f, 10h, 10b, 11a, 11b, 11c, 11d, 12a, 12b, 12d, 13e, 13b, 13c, 13f)

"Non sono consentiti:

_la realizzazione di tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli per l'autoconsumo o lo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti."

A2- Art. 35 Indirizzi programmatici di carattere generale.

Lettera B.6) Sistema delle infrastrutture. Direttive

Punto 3: . ENERGIE RINNOVABILI

• Omissis si prescrive che:

• -a) i campi fotovoltaici dovranno essere schermati lungo il perimetro con una fascia arborea di protezione e separazione della larghezza di almeno 15 metri, costituita da vegetazione autoctona e/o storicizzata;

..... omissis.....

• Al fine di limitarne la percezione visuale, l'ubicazione dei suddetti impianti deve rispettare le seguenti distanze dalle strade:

• _autostrada e strade statali: 1 km;

• _strade provinciali: 300 metri;

• *_strade comunali ed ex consortili: 150 metri.*

• *Per gli impianti fino ad 1 MWp le suddette distanze sono ridotte del 50%.*

B-RILIEVI

In relazione alle norme di cui al superiore punto A2, si osserva che la larghezza prevista dal PEARS, art. 20 è stata già definita pari a ml. 10,00 e che le distanze previste sono di gran lunga superiori a quelle previste dal codice della strada e dalle norme urbanistiche dei comuni, per le costruzioni, e rendono praticamente irrealizzabili gli interventi data la fitta rete di strade esistente nel territorio della provincia.

In merito ai divieti previsti dalle norme di cui al precedente punto A1 ed in parte a quelle di cui al punto A2, si osserva che di fatto viene vietata la realizzazione di impianti di produzione di Energia da fonti rinnovabili in quasi tutto il territorio provinciale, nel presupposto che gli stessi siano impattanti sul paesaggio in maniera non sostenibile e non mitigabile.

In sostanza viene vietato ciò che la legge consente in tutti i territori italiani e siciliani, con le limitazioni imposte dalla legislazione europea e nazionale vigente anche in Sicilia e dal PEARS (Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano) approvato appena nel febbraio del 2009.

Va ricordato che il PEARS è stato sottoposto a valutazione ambientale strategica (VAS) e che lo stesso già restringe il campo di applicazione delle normative europee e nazionale, ponendo limiti di potenza richiedendo valutazioni sulla compatibilità degli interventi alla tutela del paesaggio rurale, della biodiversità, dei beni culturali e delle produzioni agroalimentari locali, nonché la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) prevista dal Dlgs 152/2006, per impianti superiori ad 1 megawatt.

In particolare le norme del piano si pongono in netto contrasto con il meccanismo procedurale e le competenze previste dall'art. 12 del D.lgs. 387/2006 che, tra l'altro, definisce le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.

Va osservato che le superiori norme del piano hanno contenuti natura urbanistica ed inoltre dettano regole per la realizzazione di impianti del settore energetico sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale in quanto contenuti nell'allegato II del D.lgs. 152/2006 . Per quanto sopra l'assenza del rapporto ambientale e della procedura di VAS contrasta con l'art. 6 del D.Lgs. 152/2006, che la prevede espressamente al punto a) del comma 2.

NOTA 12

INDIVIDUAZIONE ILLOGICA E CONTRADDITTORIA DELL'AMBITO OGGETTO DI
PIANIFICAZIONE PAESISTICA (CONFINI AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA)

Prescrive il Codice (art.135, commi 2 e 3):

2. *I piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti.*
3. *In riferimento a ciascun ambito, i piani predispongono specifiche normative d'uso, per le finalità indicate negli articoli 131 e 133, ed attribuiscono adeguati obiettivi di qualità.*
4. *Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare:*

Ai fini della pianificazione paesistica della Sicilia, ed in base alla valutazione delle diversità morfologiche, le accennate "Linee guida del piano territoriale paesistico" approvate con il D.A. n°6080 del 21 maggio del 1999, ritenevano di suddividere l'intero territorio della Sicilia in 17 ambiti omogenei.

Tali ambiti non coincidono, evidentemente, con i confini amministrativi delle varie Province dell'Isola.- In particolare il territorio amministrativo della provincia di Ragusa è interessato dagli ambiti 15, 16 e 17:

Ambito 15 - Area delle pianure costiere di Licata e Gela;

Ambito 16 - Area delle colline di Caltagirone e Vittoria;

Ambito 17 - Area dei rilievi e del tavolato Ibleo.

Ambito 15 - Area delle pianure costiere di Licata e Gela.-

Interessa territori appartenenti alle province di Agrigento, Caltanissetta, Catania e Ragusa, per una estensione complessiva di 470.86 kmq.-

Ricadono nel territorio della provincia di Ragusa porzioni del territorio comunali di Acate, Santa Croce Camerina, Ragusa e Vittoria, per una superficie di 86.94 kmq (l'intero ambito si estende quindi per ulteriori 383.92 kmq nelle altre Province).-

Ambito 16 - Area delle colline di Caltagirone e Vittoria

Interessa territori appartenenti alle province di Caltanissetta, Catania e Ragusa, per una estensione complessiva di 775,69 kmq.-

Ricadono nel territorio della provincia di Ragusa porzioni dei Comuni di Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Ragusa, Vittoria, per una superficie di 382.85 kmq (l'ambito si estende quindi per ulteriori 392.84 kmq nelle altre Province)

Ambito 17 - Area dei rilievi e del tavolato Ibleo

Interessa territori appartenenti alle province di Catania, Ragusa e Siracusa, per una superficie complessiva di 3.189,81 kmq.-

Ricadono nel territorio della Provincia di Ragusa porzioni dei Comuni di Chiaramonte Gulfi, Comiso, Giarratana, Ispica, Modica, Monterosso Almo, Pozzallo, Ragusa, Santa Croce Camerina e Scicli, per una superficie 1.144,67 kmq (l'ambito si estende quindi per ulteriori 2.045,14 kmq nelle altre Province).-

L'Assessorato Regionale, anziché procedere alla pianificazione degli ambiti omogenei formalmente riconosciuti, propone invece il "Piano paesistico della Provincia di Ragusa, comprendente porzioni degli ambiti regionali 15, 16 e 17".-

La questione presenta rilevanza sostanziale, dal momento che non garantisce la omogeneità, all'interno dello stesso ambito, delle norme di salvaguardia e delle correlate azioni di valorizzazione, né la contestualità temporale del processo stesso di salvaguardia e valorizzazione.-

E' certo infatti che le regole di salvaguardia e le azioni di valorizzazione per le ulteriori porzioni degli ambiti 15, 16 e 17 ricadenti nella altre Province saranno diverse in quanto andranno a maturare attraverso un percorso progettuale successivo condotto con attori e interlocutori diversi.-

Ciò a meno di ritenere le regole oggi fissate per una porzione degli ambiti 15, 16 e 17 idonee ed ottimali anche per la restante parte degli ambiti, ma in tal caso non si comprenderebbe perchè non vengano adottate come tali.-

E' evidente il danno per il territorio in termini di decremento delle prospettive di salvaguardia e sviluppo a causa della frammentazione della azione pianificatoria (si può pensare, per esempio, ad un P.R.G. adottato in tempi diversi per differenti parti del territorio comunale?)-.

Si richiama fra l'altro che con il D.A. DECRETO ASSESSORIALE SICILIA n.5820 del 8 maggio 2002 - *Atti di indirizzo della pianificazione paesistica regionale*, (fra l'altro richiamato quale atto fondante in premessa al provvedimento di adozione n.1767 del 10.08.2010 - è evidente la contraddizione interna), la stessa Regione, recependo i principi della Convenzione europea del paesaggio firmata a Firenze il 20 ottobre 2000 e l'accordo stipulato il 19 aprile 2001 tra il Ministro per i beni e le attività culturali e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sull'esercizio dei poteri in materia di paesaggio, espressamente sanciva all'art. 2:

" L'Assessorato, tramite l'ufficio del Piano territoriale paesistico regionale nonché gli uffici periferici, ai sensi della legge n. 431/85, procederà conseguentemente alla redazione del Piano territoriale paesistico regionale articolato nei diciotto ambiti territoriali descritti nelle linee guida. I contenuti del Piano territoriale paesistico regionale, articolato nei suddetti diciotto ambiti territoriali, saranno conformi a quelli delle linee guida del Piano territoriale paesistico regionale."

In altri termini l'Assessorato Regionale

- a) prima definisce ambiti omogenei per morfologia caratteristiche del paesaggio
- b) poi pianifica nei limiti amministrativi delle Province, disinteressandosi della riconosciuta omogeneità degli ambiti e degli indirizzi normativi che esso stesso si è dato
- c)

Di fatto l'Assessorato, che avrebbe dovuto procedere alla redazione del "*Piano Paesistico Regionale*" attraverso un percorso progettuale unitario o tutt'al più frazionato per ambiti, inventa invece un nuovo strumento di pianificazione: il "*Piano Territoriale Paesistico Provinciale*" (????), che istitutivamente non è contemplato da alcuna previsione di Legge né dalla stessa norma regionale (evidente la contraddizione).-

Fra l'altro viene a sovrapporsi al Piano Territoriale Provinciale già previsto dall'art.13 della L.R. 9/86, già vigente in Provincia di Ragusa.-

NOTA 13

CONTRASTO CON IL CODICE NELLA PREVISIONE DI REGIME AUTORIZZATORIO PER OPERE DI MANUTENZIONE E/O PER NUOVE COSTRUZIONI NON RICADENTI IN AREE DI SALVAGUARDIA

A-NORME DEL PIANO ADOTTATO

Prevedono le Norme di Attuazione del Piano, all'art.40, comma 5:

"Le opere pubbliche che si configurino come interventi di manutenzione, adeguamento, ammodernamento di opere esistenti, nonché quelle che rivestano precipuo e documentato interesse per la pubblica incolumità ed il presidio idrogeologico, fatto salvo quanto precede, saranno soggette a valutazione di compatibilità paesaggistica ambientale e saranno soggette ad approvazione ai sensi dell'art. 152 del Codice indipendentemente dalla loro inclusione all'interno delle aree di cui all'art.20.

B-RILIEVI

La norma sembrerebbe (il condizionale, utilizzato anche nel seguito, è assolutamente d'obbligo stante la generale poca chiarezza dell'apparato normativo, rilievo oggetto di altra nota) dover assoggettare ad autorizzazione tutti gli interventi di manutenzione, adeguamento, ammodernamento aventi carattere di OO.PP. (???????) previste sull'intero territorio provinciale, indipendentemente del fatto che siano inserite o meno nella aree di interesse paesaggistico riconosciute con il Piano.-

Non si comprende, ma anche ciò è ascrivibile alla generale frammentarietà delle N.d.A., se debba essere oggetto di autorizzazione anche la realizzazione ex novo dei suddetti interventi, ipotesi del resto plausibile per evidenti ragioni di coerenza.-

Su tale previsione già questo Ufficio eccepiva nell'ambito della osservazioni propedeutiche presentate con nota n.39721 del 01.07.2010, essa è stata però confermata nella stesura adottata per cui si deve escludere la presenza di possibili omissioni lessicali (tipo"opere pubbliche che non si configurino come interventi di manutenzione, etc. ...")

Fra l'altro mentre per il carattere "manutentivo" è facilmente individuabile in virtù di altre disposizioni normative urbanistiche, tipologia "adeguamento" ovvero "ammodernamento" resterebbero assolutamente demandate ad valutazioni estemporanee successive .-

Superfluo illustrare il carattere dirimente della norma.-

Per memoria, l'art. 146 del Codice prescrive:

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142 (NOTA: aree già vincolate ope legis tipo fiumi, laghi, boschi, etc...) , o in base alla legge, a termini degli articoli 136 (NOTA: immobili e aree di interesse soggette alla disciplina del Codice), 143, comma 1, lettera d) (NOTA:immobili o aree dichiarate di interesse proprio con il Piano paesistico) e 157 (NOTA: immobili o aree soggette a tutela dalla norma

previgente), non possono distruggerli, né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.

3.omissis....

Il Codice, al successivo art.149, individua peraltro gli interventi non soggetti ad autorizzazione:

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, comma 4, lettera a), non è comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146, dall'articolo 147 e dall'articolo 159:

a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;

b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;

c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

La previsione delle N.d.A. è pertanto da ritenersi doppiamente illegittima in quanto assoggetta ad autorizzazione opere al di fuori delle aree vincolate e tipologie (manutenzioni e simili) per le quali il Codice esclude chiaramente procedimenti autorizzatori.-

Il richiamato art.152 - Interventi soggetti a particolari prescrizioni , detta letteralmente:

Nel caso di aperture di strade e di cave, di posa di condotte per impianti industriali e civili e di palificazioni nell'ambito e in vista delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 136 ovvero in prossimità degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dello stesso articolo, l'amministrazione competente, su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'articolo 146, comma 5, del soprintendente, o il Ministero, tenuto conto della funzione economica delle opere già realizzate o da realizzare, hanno facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso d'esecuzione, idonee comunque ad assicurare la conservazione dei valori espressi dai beni protetti ai sensi delle disposizioni del presente Titolo. Decorso inutilmente i termini previsti dall'articolo 146, comma 8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l'amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 146.

Riguarda una disciplina specifica che certo non può essere arbitrariamente modificata dalle Norme di attuazione del Piano paesistico della Provincia di Ragusa. -

NOTA 14

APPARATO ATTUATIVO COMPLESSIVAMENTE NON CHIARO FRAMMENTARIO E SPESSO CONTRADDITTORIO.-

Non può non evidenziarsi infine la diffusa frammentarietà e la scarsa chiarezza delle norme di attuazione: spesso non definiscono chiaramente consistenza e ubicazione dei siti tutelati né le relative regole di salvaguardia, generando continue difficoltà interpretative, se non addirittura fornendo indirizzi contraddittori, con la conseguente necessità di dovere successivamente ricorrere ad ulteriori procedure interpretative che andranno ad appesantire il già complesso procedimento autorizzatorio, senza peraltro fornire le indispensabili certezze.-

La salvaguardia del territorio resta alla fine demandata alle interpretazioni mutevoli e soggetti dei funzionari.-

Tale carenza è certo esaustivamente desumibile da una lettura integrale delle Norme, ma a titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano alcuni esempi.-

RIFERIMENTO AL PIANO	COMMENTO
<p>Art. 11 <i>Geologia, geomorfologia e idrologia</i></p> <p>..... <i>omissis</i>.....</p> <p>a) <i>Componente geologica: litologia, tettonica, strutture geologiche.</i></p> <p><u>I suddetti beni, rappresentati nella relativa cartografia del Piano, si configurano quali elementi qualificanti nella percezione del paesaggio. Essi, ove non già ricadenti all'interno di aree sottoposte a tutela ai sensi degli artt. 136 e 142 del Codice, nei casi di riconosciuta particolare rilevanza, sono classificati come beni paesaggistici di cui all'art. 134, lett. c), la cui individuazione e perimetrazione è descritta al successivo Titolo III.</u></p> <p>..... <i>omissis</i>.....</p> <p>b) <i>Componente geomorfologica: crinali, versanti, fondovalle, pianure, morfologie carsiche, coste, ecc.</i></p> <p><u>I suddetti beni, rappresentati nella relativa cartografia del Piano, si configurano quali elementi strutturanti e/o qualificanti nella percezione del paesaggio. Essi, ove non già ricadenti all'interno di aree sottoposte a tutela ai</u></p>	<p>Non si comprende né è facile rinvenire la cartografia dove sono rappresentati tali beni.- Del resto il corpo documentale del piano occupa oltre un milione e trecento KB, ed è composto da circa 1300 pagine, 700 schede, 150 allegati fotografici e una trentina di tavole grafiche.)</p> <p>Nessuna descrizione e/o perimetrazione di tali beni si riscontra al Titolo III.</p> <p>In definitiva : i beni in oggetto saranno probabilmente riportati nel corpo del Piano, ma non è certo facile individuarli.-</p> <p>Si richiama al riguardo l'Articolo 143 del Codice prescrive:</p> <p>1.L'elaborazione del piano paesaggistico comprende almeno:</p> <p>..... <i>omissis</i></p> <p>b) <i>la ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136, loro delimitazione e</i></p>

<p>sensi degli artt. 136 e 142 del Codice, nei casi di riconosciuta particolare rilevanza, sono classificati come beni paesaggistici di cui all'art. 134, lett. c), <u>la cui individuazione e perimetrazione è descritta al successivo Titolo III.</u></p> <p>..... omissis</p> <p><i>d) Componente paleontologica</i></p> <p>I suddetti beni, <u>rappresentati nella relativa cartografia del Piano</u>, si configurano quali elementi qualificanti nella percezione del paesaggio. Essi, ove non già oggetto di provvedimenti specifici di tutela ai sensi del Titolo I del Codice, e ove non già ricadenti all'interno di aree sottoposte a tutela ai sensi degli artt. 136 e 142 del Codice, nei casi di riconosciuta particolare rilevanza, sono classificati come beni paesaggistici di cui all'art. 134, lett. c), <u>la cui individuazione e perimetrazione è descritta al successivo Titolo III.</u></p>	<p><i>rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1, fatto salvo il disposto di cui agli articoli 140, comma 2, e 141-bis;</i></p> <p><i>c) ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;</i></p> <p><i>d) eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell'articolo 134, comma 1, lettera c), loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1;</i></p> <p>..... omissis</p>
<p>Art. 12 - Paesaggio vegetale naturale e seminaturale</p> <p>..... omissis</p> <p>Le aree di macchia <u>individuate nelle tavole di piano</u> e quelle comunque individuate ai sensi della L.R. 16/96 e s.m.i. <u>anche negli Studi Agricolo Forestali preordinati ai PRG</u>, sono beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del Codice.</p> <p>..... omissis</p> <p>La vegetazione rupestre individuata nelle tavole di piano (vedi tav. 5) e quella comunque individuata ai sensi della L.R. 16/96 e s.m.i. <u>anche negli Studi Agricolo Forestali preordinati ai PRG</u>, sono beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del Codice.</p>	<p>Idem come sopra, ma in più la individuazione del bene tutelato viene demandata ad altro strumento (Studio agri-forestali) che fra l'altro non è preordinato all'imposizione del vincolo di salvaguardia.-</p> <p>Viene correttamente individuata la tavola in cui è cartografata una parte dei beni, ma per la restante parte la individuazione viene ancora demandata ad altro strumento (Studio agro-forestale) che fra l'altro non è preordinato all'imposizione del vincolo di salvaguardia.-</p>
<p>Art. 13 - Siti di rilevante interesse paesaggistico - ambientale</p> <p>.....omissis.....</p> <p>I siti di cui al presente articolo individuati <u>nelle</u></p>	<p>Anche in questo caso il riamando è assolutamente generico: non si comprende né è facile rinvenire la</p>

<p><u>tavole di piano e nelle relative schede ad esso allegate</u> sono beni paesaggistici ai sensi della lett. c) dell'art. 134 del Codice, la cui individuazione e <u>perimetrazione è descritta al successivo Titolo III.</u></p>	<p>cartografia dove sono rappresentati i beni in oggetto, e nessuna descrizione e/o perimetrazione di tali beni si riscontra al Titolo III.</p>
<p>Art. 17 - Beni isolati</p> <p style="text-align: center;">... omissis...</p> <p>A) Indirizzi generali</p> <p>I beni isolati, <u>rappresentati nella relativa cartografia del Piano e riportati nelle schede descrittive</u>, costituiscono testimonianza irrinunciabile delle vicende storiche del territorio; quando in rapporto funzionale e visuale con il sito e il territorio circostante, si configurano inoltre quali elementi primari nella percezione del paesaggio. Essi, ove non già ricadenti all'interno di aree sottoposte a tutela ai sensi degli artt. 136 e 142 del Codice, <u>nei casi di riconosciuta particolare rilevanza</u>, sono classificati come beni paesaggistici di cui all'art. 134 lett. c), unitamente alle eventuali pertinenze percettive considerate complemento paesaggistico e ambientale essenziale per la comprensione del rapporto bene-paesaggio.</p> <p style="text-align: center;">.... omissis</p> <p>B) Norme di attuazione</p> <p>Nella elaborazione o nella revisione degli strumenti di pianificazione locale dovranno essere previste normative di tutela idonee alla conservazione e alla valorizzazione dei suddetti beni, secondo gli indirizzi seguenti.</p> <p style="text-align: center;">.... omissis</p> <p>a) sono sottoposti a regime di conservazione e pertanto soggetti a soli interventi di restauro conservativo <u>i manufatti di rilevanza elevata od eccezionale</u>, per i quali qualsiasi trasformazione potrebbe avere come ricaduta un danno grave per il paesaggio oltre che per il bene.</p> <p style="text-align: center;">.... omissis</p> <p>b) per i beni di interesse prevalentemente storico-testimoniale o meramente paesaggistico, nei quali sono compresi i manufatti con un grado <u>di rilevanza media che non presentino caratteristiche tali da essere comprese tra le</u></p>	<p>Idem come sopra: difficile individuare la cartografia dove sono rappresentati.</p> <p>La norma enunciata sarebbe di "indirizzo generale", invece individua concretamente una serie di beni soggetti a salvaguardia.-</p> <p>Ci si chiede evidentemente: come e quando dovrebbe essere riconosciuta la "particolare rilevanza"?</p> <p>Questa sarebbe invece una "norma di attuazione", ma in effetti esplicita un rimando di indirizzo agli strumenti urbanistici Comunali.,</p> <p>Anche in questo caso, da chi, come e quando viene stabilito il livello di rilevanza? Potrebbe essere interpretata come norma di</p>

<p><u>precedenti</u>, ma che costituiscono nondimeno elementi caratterizzanti del paesaggio, oltre agli interventi di cui al</p> <p>..... <i>omissis</i></p> <p>c) per beni <u>di minore rilevanza</u> sarà consentita, oltre agli interventi di cui sopra, la trasformazione condizionata sotto prescrizioni da specificare meglio negli strumenti urbanistici, compatibilmente con le tipologie interessate e sempre nell'ottica di una integrazione o reintegrazione nel paesaggio;</p> <p>..... <i>omissis</i></p> <p>-Beni soggetti alla disciplina di tutela ai sensi dell'art.134 del Codice i progetti che riguardano gli edifici e i contesti paesaggistici tutelati sono soggetti ad approvazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali. Per tali beni la Soprintendenza fonda la propria azione di tutela <u>sugli indirizzi di cui ai precedenti paragrafi (...????...)</u>.</p>	<p>rimando ai PP.RR.GG., ma subito dopo recita lo stesso articolo:</p> <p>Si tratta quindi proprio di una norma attuativa finalizzata alla istruttoria autorizzativa</p> <p>In definitiva non si può non rilevare tutta la enunciazione dell'art.17, che pure riguarda una parte importante del patrimonio paesaggistico (Beni isolati), sarà anche coerente ma è esplicitata in maniera poco chiara e non univocamente interpretabile.-</p> <p>Il risultato anche in questo caso è che alla fine l'applicazione sarà demandata a valutazioni estemporanee personalizzate, con il pericolo di danno ambientale.</p>
<p style="text-align: center;">Costruzioni in zona rurale</p> <p>Recita fra l'altro l'art.20 , titolo III delle Norme:</p> <p>Aree con livello di tutela 1)</p> <p>..... <i>omissis</i></p> <p>Nelle aree individuate quali zone E dagli strumenti urbanistici comunali, <u>è consentita la realizzazione di edifici in zona agricola da destinare ad attività a supporto dell'uso agricolo dei fondi</u> nel rispetto del carattere insediativo rurale, nonché le eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali <i>omissis</i>.....</p> <p>Aree con livello di tutela 2)</p> <p>..... <i>omissis</i></p> <p>Nelle aree individuate quali zone E dagli strumenti</p>	<p>Si converrà che l'interpretazione di "attività a supporto dell'uso agricolo dei fondi", dopo non meglio identificata, è assolutamente aleatoria e si presta ad ingestibili interpretazioni soggettive</p>

urbanistici comunali è consentita la realizzazione di edifici in zona agricola da destinare ad attività a supporto dell'uso agricolo dei fondi nel rispetto del carattere insediativo rurale.

Ma successivamente l'art. 42, titolo V, avente ad oggetto Costruzioni sparse ad uso rurale e residenziale-turistico, recita:

... *omissis* ...

... le costruzioni comunque devono essere esclusivamente finalizzate alla conduzione agricola del fondo

.....con preventiva asseverazione da parte dell'Ispettorato Agrario o altro ente preposto.

Il Piano Paesaggistico prevede che le nuove costruzioni ad uso rurale e/o di villeggiatura, gli ampliamenti o le modifiche di edifici esistenti, mantengano le caratteristiche dell'edilizia tradizionale rurale, si adattino alla conformazione del terreno, si inseriscano nel tessuto agricolo

Si penserà che, oltre all'uso rurale, siano ammesse anche costruzioni "sparse" ad uso "residenziale-turistico", prima interdetto.- Forse la norma riguarda le aree non soggette ai livelli 1 e 2 di tutela, ma in questo caso verrebbe imposto un vincolo anche in aree non ricomprese nella disciplina di cui all'art.134, lett. c); del Codice

No, resta esclusa qualsiasi altra destinazione, l'unica possibile è quella finalizzata alla conduzione agricola del fondo

Si converrà sul carattere assolutamente originale della procedura di accertamento, che vien demandata a criteri di valutazione non formalizzati né istituzionalizzati (*chi sono gli Enti preposti?... la verifica è condotta sulla base del fascicolo aziendale?... e dove il fascicolo non è prescritto?... o si procederà con un accertamento diretto?... e con quali regole?....., etc..*) a meno di non ricorrere anche qui alle solite valutazioni estemporanee personalizzate (Danno ambientale)

Poiché l'enunciazione è esplicitata nell'ambito dell'art.42 - Costruzioni sparse ad uso rurale e residenziale-turistico, allora si dovrà ritornare a ritenere che è possibile realizzare nuove costruzioni sparse, ma questa volta ad uso di "villeggiatura", con buona pace della conduzione agricola del fondo.- Circa il termine "villeggiatura" ogni interpretazione resterebbe anche in questo caso possibile.-

In definitiva non si può non riconoscere che sul tema delle costruzioni in zona extra-urbana, che pure rappresentano oggi uno dei più importanti fattori di trasformazione irreversibile del paesaggio, le proposte del Piano, anche ad ammettere che siano coerenti ed efficaci, obiettivamente non sono facilmente intelleggibili e lasciano ampi spazi ad interpretazioni personalizzate occasionali che rischiano di vanificare gli obiettivi di salvaguardia e sviluppo del territorio che il Piano stesso si propone di conseguire.-

<p>Annotazione in calce all'art.20:</p> <p>NORME PER PAESAGGI LOCALI</p> <p>Per le aree soggette ai regimi normativi previsti dall'art. 20 delle norme <u>gli Indirizzi hanno carattere prescrittivo</u></p>	<p>Non è francamente comprensibile il senso della annotazione.- Ci si chiede in particolare:</p> <p>-considerato che i regimi normativi dell'art.20 (sono probabilmente i livelli di tutela?) riguardano esclusivamente le aree oggetto di salvaguardia (ex art.134 e 136 del Codice) nel cui ambito sono individuati i 14 paesaggi locali del piano, allora gli indirizzi come tali a quali aree si riferiscono?</p> <p>-ed inoltre: come conferire carattere prescrittivo ad enunciazioni lessicali di indirizzo?</p>
<p>TITOLO V</p> <p>INTERVENTI DI RILEVANTE TRASFORMAZIONE DEL PAESAGGIO</p> <p>Art. 40</p> <p>Definizione</p> <p><i>.... omissis</i></p> <p>Si considerano interventi di rilevante trasformazione del territorio:</p> <p>a. le attività estrattive e le opere connesse;</p> <p>b. le opere di mobilità: opere marittime, porti e approdi, nuovi tracciati stradali e ferroviari o rilevanti modifiche di quelli esistenti;</p> <p><i>... omissis....</i></p> <p>Non sono da considerare interventi di rilevante trasformazione del territorio le opere o i lavori che, pur rientrando nelle categorie su indicate, <u>risultano di modesta entità e tali da non modificare i caratteri costitutivi del contesto paesaggistico-ambientale o della singola risorsa.</u></p> <p><i>... omissis....</i></p> <p>Nella localizzazione delle aree per lo <u>smaltimento, lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti solidi urbani, speciali e pericolosi</u>, la cui realizzazione è in ogni caso preclusa nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi dell'art.134 del Codice, si dovrà valutare l'idoneità del sito rispetto alle caratteristiche paesaggistico-ambientali del contesto e le</p>	<p>Idem come ripetutamente sopra eccepito (chi stabilisce l'entità)</p> <p>Evidente il rischio di possibile danno ambientale stante la tipologia di interventi considerata.</p> <p>Come ben noto la tipologia considerata è assolutamente più ampia e diversificata rispetto a quella enunciata: ad esempio come considerare gli impianti di trasferimento per la raccolta differenziata?</p> <p>Le ulteriori tipologie andrebbero quindi esaustivamente disciplinate, anche in questo caso per evitare arbitrarie estrapolazioni con</p>

<p>trasformazioni sull'ambiente determinate dalla viabilità di accesso.</p> <p style="text-align: center;">... omissis.....</p> <p>Nelle Aree con livello di tutela 1), 2) o 3), è comunque vietata la realizzazione di trasporto e produzione di energia in superficie.</p>	<p>conseguente rischio di danno ambientale</p> <p>Idem come sopra: l'enunciazione è assolutamente sintetica in relazione alla ampia tipologia di impianti e manufatti che rientrerebbero nella disciplina considerata.-</p> <p>La norme è poco chiara, e conseguentemente difficilmente applicabile, se non integrata con regole più precise.-</p> <p>A solo titolo di esempio: gli impianti energetici alternativi, pure consentiti in altra parte delle Norme? Cosa è da intendere per "trasporto in superficie"? E per "produzione"?</p>
<p>Art. 41, comma 2</p> <p style="text-align: center;">.... Omissis.....</p> <p>Queste devono ricercare il migliore inserimento dei manufatti del paesaggio, la relazione con gli elementi emergenti, anche a distanza ed alle relazioni percettive ed ambientali, riferendosi quando reso possibile dal tipo e dalle finalità dell'insediamento, alle tipologie costruttive tradizionali e consolidate nei vari Paesaggi locali. <u>nonché alle architetture di qualità dedotte da forme e linguaggi contemporanei.</u></p>	<p>Idem come ripetutamente sopra eccetto (chi stabilisce)</p> <p>L'esempio peraltro è già oggetto di precedente nota</p>
<p style="text-align: center;">Art. 8 Elementi del Piano Paesistico</p> <p>Sezione "Sintesi interpretativa e inquadramento strutturale"</p> <p>Tav. 1 - Paesaggi locali in scala 1:50.000</p> <p>Sezione "Tavole di Piano"</p> <p>Tav. 1 - Scenario strategico</p> <p>Tav.2 - Componenti del paesaggio in scala 1:100.000 -</p>	<p>Si premette che nessun elaborato trasmesso per la pubblicazione è firmato.-</p> <p>Ed inoltre anche per il corpo documentale grafico si rilevano alcune incongruenze che rendono difficile se non impossibile l'interpretazione del Piano</p> <p>L'elaborato non esiste, si riscontra invece una "Tav.2 - Componenti del paesaggio - In scala 1:50.000"</p> <p>La tavola manca completamente dal corpo documentale</p> <p>L'elaborato non esiste, si riscontra invece una "Tav.1- Paesaggio locali unità territoriali - in scala 1:50.000"</p> <p>Probabilmente le intestazioni delle tavole 1 e 2 sono invertite, ma le scale non sono coerenti</p>

